

OGGETTO N.

VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA ADOTTATA, AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DELLA L.R. 20/00, CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE PROT. N. 146884/183 DEL 19 DICEMBRE 2013. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SUL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio prot. n. 146884/183 del 19 dicembre 2013 la Provincia di Forlì-Cesena ha adottato, ai sensi dell'art. 27 bis della Legge Regionale n. 20/2000 e ss.mm.ii., una variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- la suddetta variante integrativa è volta, fra l'altro, ad assumere, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della sopra richiamata Legge Regionale, il valore e gli effetti di variante specifica ai Piani Strutturali Comunali (PSC) dei Comuni di Bertinoro, Borghi, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Predappio, Premilcuore, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto;
- le modifiche proposte con la suddetta variante integrativa al P.T.C.P. per aggiornare la “Carta del Dissesto e della Vulnerabilità Territoriale”, la “Carta Forestale e dell’Uso dei Suoli”, la “Zonizzazione paesistica” e la carta “Unità di Paesaggio comportano anche modifica delle delimitazioni cartografiche di tutele disciplinate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- ai sensi del combinato disposto del comma 3 dell'art. 27 bis e del comma 5 dell'art. 27 della L.R. n. 20/00, a partire dal 29 gennaio 2014 (data in cui è stato pubblicato l'avviso di deposito sul B.U.R.E.R. n. 27) la variante in oggetto è stata depositata per 30 giorni presso le sedi del Consiglio Provinciale (Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale), della Regione, delle Province contermini (Province di Arezzo, Firenze, Pesaro Urbino, Ravenna e Rimini), dei Comuni della Provincia di Forlì - Cesena, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle aree naturali protette interessati;
- la parte della variante adottata costituente variante al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è stata inoltre depositata, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lett. b), dell'art. 22 e del comma 5 dell'art. 40 quinquies della L.R. n. 20/00, per 60 giorni dalla sopra richiamata data del 29/01/2014 presso le sedi della Provincia di Forlì – Cesena, dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle Province della Regione Emilia – Romagna;
- gli elaborati della Variante volti ad assumere valore ed effetti di variante specifica ai P.S.C. per i 13 Comuni sopra richiamati sono stati depositati sia presso la sede del Consiglio Provinciale che presso i singoli Comuni interessati;
- i documenti costituenti la variante adottata sono inoltre stati resi disponibili nel sito web della Provincia all'indirizzo: <http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/pianificazione/variante27bis-adozione>;
- verificato a maggio 2014 che a causa di un mero errore tecnico interno alla Provincia di Forlì - Cesena, la richiesta di deposito della variante in oggetto non era stata spedita via PEC alle Province di Arezzo, Firenze, Pesaro Urbino, Ravenna e Rimini, con nota prot. n. 56283/2014, trasmessa con PEC il giorno 29/05/2014, si è provveduto a richiedere a tali Amministrazioni di procedere al deposito della variante in oggetto per 60 giorni a far data dal 3/06/2014, essendo il procedimento di approvazione della variante stessa ancora *in itinere*;
- complessivamente sono pervenute 50 osservazioni (40 presentate nei termini di legge, 10 fuori termine);
- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 362 del 24 marzo 2014 ha formulato le riserve alla variante specifica al P.T.C.P. adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Dato atto che:

- il Consiglio Provinciale, con delibera prot. n. 93494/93 del 11/12/2014, ha controdedotto sia alle riserve formulate dalla Regione nella suddetta deliberazione 362/2014, sia alle osservazioni pervenute in merito all'adozione della variante al P.T.C.P. in oggetto;
- con la medesima delibera ha inoltre adottato il documento della Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) relativa a detta variante;
- conseguentemente, in base al combinato disposto degli artt. 5, comma 6 lett. a), 22, comma 4 lett. b), 27, comma 5, 32, comma 5, e 40 quinquies, comma 5, della L.R. 20/00 e ss.mm.ii., il documento di Valsat sopra richiamato è stato depositato per 60 giorni a partire dal 31/12/2014 (data in cui è stato pubblicato l'avviso di deposito sul B.U.R.E.R. n. 366), presso le sedi del Consiglio Provinciale della Provincia di Forlì – Cesena, dell'Assemblea Legislativa e della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle Province della Regione Emilia – Romagna, delle Province di Arezzo, Firenze e Pesaro Urbino in quanto Province extra Regione contermini della Provincia di Forlì – Cesena, dei Comuni della Provincia di Forlì - Cesena, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle aree naturali protette interessati; il citato documento di Valsat è stato altresì depositato per il medesimo periodo, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presso le Regioni Toscana e Marche;
- il suddetto documento di Valsat adottato è inoltre stato reso disponibile sia nel sito web della Provincia all'indirizzo: <http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/pianificazione/variante27bis-adozione>, sia sul sito della Regione Emilia – Romagna all'indirizzo https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas/servlet/AdapterHTTP?ACTION_NAME=LOGIN_ACTION
- le osservazioni pervenute, di seguito elencate, sono complessivamente 5, una delle quali contiene più richieste (si è pertanto provveduto a suddividere detta osservazione in più sottopunti individuati con lettere progressive, in base alle istanze in essa contenute);

Nr. prot. speciale	Prot. prov. nr.	Prot. prov. data	Proponente
VALSAT_01	8105	27/01/2015	Raggi Paola
VALSAT_02	13178	10/02/2015	Lombardi Tiziano
VALSAT_03	15988	17/02/2015	Dall'Ara Christian
VALSAT_04_A	21100	02/03/2015	Comune di Forlì
VALSAT_04_B	21100	02/03/2015	Comune di Forlì
VALSAT_05	21746	03/03/2015	Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca

- il contenuto di ciascuna osservazione pervenuta è sinteticamente riportato in apposite schede di cui all'Allegato A *“Registro delle osservazioni pervenute sul documento di Valsat relativa alla variante specifica al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, della LR 20/2000 e ss.mm.ii.”* del presente atto ove, per ciascuna osservazione, oltre ad essere indicato il numero identificativo ed il tema interessato, viene formulato il relativo parere di merito;

Precisato che sono state considerate pertinenti unicamente le osservazioni riguardanti, sotto il profilo metodologico o dei contenuti, i temi affrontati nel documento di Valsat, costituente l'oggetto del deposito;

Ritenuto quindi necessario controdedurre alle sopra richiamate osservazioni pervenute in merito all'adozione del documento di Valsat, conformemente a quanto precisato per ogni sottopunto di ciascuna osservazione nel sopra richiamato Allegato A del presente atto;

Rilevato che:

- nel primo dei sottopunti dell'osservazione presentata dal Comune di Forlì (acquisita al prot. prov. 21100/2015), identificato dalla sigla VALSAT_04_A, riguardante la *“pianificazione*

delle medie strutture di vendita", si evidenzia che l'accoglimento della riserva regionale n. 1 ha portato alla sostituzione, nel testo del comma 6bis dell'art. 67 delle norme di PTCP, dell'espressione "medio-grandi strutture di vendita" con l'espressione "medie strutture di vendita";

- il Comune sottolinea come la norma, proposta in fase di adozione, riportasse esattamente quanto indicato al punto 4.2.3 lettera e) "*Indirizzi per l'insediamento delle medie strutture di vendita*" della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/1999, che limita l'insediamento delle medio-grandi strutture nei soli comparti assoggettati a P.U.A., o previa approvazione di P.U.A. o nell'ambito di Progetti di valorizzazione; l'Amministrazione Comunale evidenzia come, con la modifica apportata, l'obbligo di attuazione mediante PUA, o mediante progetto di valorizzazione commerciale, venga esteso a tutte le medie strutture, e quindi anche alle medio-piccole, con conseguente forte aggravio delle modalità di insediamento di tali medio-piccole strutture (anche nel caso di semplice cambio d'uso all'interno di edifici esistenti);
- tale osservazione, pur non essendo accoglibile in quanto non pertinente rispetto al documento di Valsat oggetto di deposito, ha tuttavia consentito di appurare come il pieno recepimento della riserva regionale n. RER_01 abbia determinato un palese errore di applicazione delle disposizioni regionali in materia di commercio;
- si ritiene pertanto necessario rettificare la precedente delibera di Consiglio Provinciale prot. n. 93494/93 del 11/12/2014 nella parte in cui ha disposto di accogliere la riserva regionale identificata nell'Allegato A "*Registro delle riserve regionali e delle osservazioni pervenute in fase di controdeduzioni per la variante specifica al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, della LR 20/2000 e ss.mm.ii.*" con la sigla RER_01;
- conseguentemente si ritorna alla formulazione del comma 6bis, lett. e, dell'art. 67 delle Norme del P.T.C.P. proposta in fase di adozione della presente variante, di seguito riportata:
"6.bis Le zone o comparti nei quali i Comuni ritengono ammissibile ed idoneo l'insediamento di medie strutture di vendita, si caratterizzano per coerenza con le altre scelte dello stesso dello strumento urbanistico, con le eventuali previsioni del PUT ove vigente, con le indicazioni della zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447/1995, con gli obiettivi dei Programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 19/1998 ove approvati o previsti, osservando i seguenti criteri:
a) *omissis*;
b) *omissis*;
c) *omissis*;
d) *omissis*;
e) l'insediamento di **medio-grandi** strutture di vendita, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, può essere consentito solo:
 - in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo;
 - previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie;
 - nel caso che sia previsto nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999;
- f) *omissis*;"

Considerato che:

- in base al combinato disposto del comma 9 lett. a) dell'art. 27 e del comma 3 dell'art. 27 bis della L.R. n. 20/00, è necessario procedere all'acquisizione dell'intesa della Regione in merito alla conformità della variante specifica al P.T.C.P. agli strumenti di pianificazione regionale (sulle modifiche proposte al PTPR si deve esprimere, in base all'art. 22, comma 4, lett. c-bis) l'Assemblea Legislativa);
- in sede di intesa la Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 7 lett. a), della L.R. 20/00, si dovrà esprimere in merito alla Valutazione ambientale della presente variante specifica al PTCP;
- in base al combinato disposto del comma 9 lett. b) dell'art. 27 e del comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 20/00, è necessario procedere all'acquisizione dell'intesa dei Comuni di Bertinoro, Borghi, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Predappio, Premilcuore,

Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto, affinché la presente variante al Piano Territoriale possa assumere valore ed effetti di variante specifica ai PSC di tali Amministrazioni Comunali;

Tutto ciò premesso,

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito rispettivamente alla regolarità tecnica e finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000;

Richiamata la Legge Regionale 20/00 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

- di controdedurre alle n. 5 osservazioni pervenute in merito al documento di Valsat relativa alla variante in oggetto conformemente a quanto precisato, per ogni sottopunto di ciascuna osservazione, nell'Allegato A "*Registro delle osservazioni pervenute sul documento di Valsat relativa alla variante specifica al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, della LR 20/2000 e ss.mm.ii.*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di rettificare, per le motivazioni compiutamente esplicitate nelle premesse del presente atto, la precedente delibera di Consiglio Provinciale prot. n. 93494/93 del 11/12/2014 nella parte in cui ha disposto di accogliere la riserva regionale identificata nell'Allegato A "*Registro delle riserve regionali e delle osservazioni pervenute in fase di controdeduzioni per la variante specifica al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, della LR 20/2000 e ss.mm.ii.*" con la sigla RER_01;
- di dare conseguentemente atto che si ritorna alla formulazione del comma 6bis, lett. e), dell'art. 67 delle Norme del P.T.C.P. proposta in fase di adozione della presente variante, di seguito riportata e sulla quale la Regione dovrà esprimersi in sede di intesa:
"Art. 67 - Gli assetti della grande distribuzione commerciale
 1. *omissis*;
 2. *omissis*;
 3. *omissis*;
 4. *omissis*;
 5. *omissis*;
 6. *omissis*;6.bis Le zone o comparti nei quali i Comuni ritengono ammissibile ed idoneo l'insediamento di medie strutture di vendita, si caratterizzano per coerenza con le altre scelte dello stesso dello strumento urbanistico, con le eventuali previsioni del PUT ove vigente, con le indicazioni della zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447/1995, con gli obiettivi dei Programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 19/1998 ove approvati o previsti, osservando i seguenti criteri:
 - a) *omissis*;
 - b) *omissis*;
 - c) *omissis*;
 - d) *omissis*;
 - e) l'insediamento di medio-grandi strutture di vendita, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, può essere consentito solo:
 - in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo;
 - previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie;

- nel caso che sia previsto nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999;
- f) *omissis*;

7. *omissis*;

8. *omissis*;

- di chiedere, ai sensi del combinato disposto del comma 9 lett. a) dell'art. 27 e del comma 3 dell'art. 27 bis della L.R. n. 20/00, l'intesa alla Regione in merito alla conformità della presente variante specifica al P.T.C.P. agli strumenti di pianificazione regionale, intesa nella quale l'Amministrazione Regionale si dovrà esprimere anche in merito alla valutazione ambientale della variante stessa;
- di chiedere, ai sensi del combinato disposto del comma 9 lett. b) dell'art. 27 e del comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 20/00, l'intesa dei Comuni di Bertinoro, Borghi, Meldola, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto e della Nuova Comunità Montana dell'Appennino Forlivese - Unione di Comuni – per i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia, affinché la presente variante al Piano Territoriale possa assumere valore ed effetti di variante specifica ai PSC di tali Amministrazioni Comunali;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.